

CONTROLLO

Sul regime di responsabilità dei sindaci

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)

La **sentenza della Corte di Cassazione n. 24045**, depositata ieri, **6 settembre**, rappresenta un interessante spunto per tornare ad analizzare il **regime di responsabilità** dei **componenti del collegio sindacale**.

Il **Presidente di una cooperativa**, e gestore di fatto dell'attività sociale, aveva **falsificato alcune fatture, registrandole** poi in contabilità ai fini delle corrispondenti dichiarazioni Iva e dei redditi. A fronte delle **fatture falsificate** la cooperativa aveva poi **regolarmente versato assegni bancari e circolari** a favore di **società inesistenti**.

Gli **indebiti pagamenti** avevano condotto ad un forte aumento delle **perdite di esercizio** della cooperativa stessa, a fronte delle quali, però, **gli amministratori e i sindaci non avevano mai chiesto chiarimenti**.

A seguito del **ricorso** proposto dai **componenti del collegio sindacale**, nei confronti dei quali era stata esercitata **azione di responsabilità**, la Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a pronunciarsi, pur facendo riferimento al **quadro normativo esistente prima della riforma operata con il D.Lgs. 6/2003**.

I **sindaci** sono obbligati al **risarcimento** dei danni imputabili al **mancato o negligente adempimento** dei loro doveri (c.d. **responsabilità esclusiva**) ma sono anche **responsabili con gli amministratori** per i fatti e le omissioni di questi **quando il danno non si sarebbe prodotto** se essi avessero **vigilato** in conformità degli obblighi della loro carica.

Con specifico riferimento ai casi di **responsabilità concorrente** con gli amministratori, pertanto, è necessario non solo che gli **amministratori** abbiano compiuto **atti di mala gestio**, ma anche che da tale atto sia derivato un **danno** a carico della società o dei creditori sociali e che la **mancata vigilanza** dei sindaci sull'operato degli amministratori **abbia causato il suddetto danno**.

Essendo i **sindaci privi** di un **potere di voto** sull'attività degli amministratori, e non potendosi gli stessi **sostituire** all'organo amministrativo in caso di inadempienze, il loro intervento deve essere valutato alla luce della **possibilità loro offerta di ridurre o comunque attenuare**, in termini probabilistici, il **pericolo di danno**.

Rileva la Corte di Cassazione, quindi, che, per **valutare la sussistenza del nesso di causalità** tra **l'inadempimento dei sindaci** e il **danno cagionato dall'atto di mala gestio** degli amministratori, il giudice, di volta in volta, deve accertare che "*i sindaci, riscontrata la illegittimità del comportamento dell'organo gestorio nell'adempimento del dovere di vigilanza, abbiano poi effettivamente attivato, nelle forme e nei limiti previsti, gli strumenti di reazione, interna ed esterna, che la legge implicitamente od esplicitamente attribuisce loro, privilegiando, naturalmente, quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto*".

Pertanto, di fronte ad un **atto di mala gestio** degli amministratori, i **sindaci che vogliono evitare l'azione di responsabilità nei propri confronti** devono:

1. **verbalizzare** il loro **dissenso (rispetto alle deliberazioni del collegio stesso)** nel verbale delle adunanze del collegio sindacale),
2. **chiedere**, se del caso anche per iscritto, **notizie e chiarimenti** al **consiglio di amministrazione** in ordine all'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,
3. **procedere** in qualsiasi momento, anche individualmente, ad **atti di ispezione e controllo**,
4. **partecipare**, come è loro d'obbligo, alle **riunioni del consiglio di amministrazione** (o convocarlo), **verbalizzando il loro eventuale dissenso** sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio ed **impugnando le eventuali deliberazioni affette da nullità o annullabilità** (soprattutto quando il vizio è idoneo a **danneggiare** la società o i creditori),
5. **partecipare all'assemblea dei soci o convocarla, impugnando** le deliberazioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo,
6. **formulare esposti al Pubblico Ministero**, affinché questi provveda ai sensi dell'**articolo 2409 cod. civ.**, se tale iniziativa è rimasta davvero "*l'unica praticabile in concreto per porre leggimamente fine alle illegalità di gestione riscontrate, essendosi rilevati insufficienti i rimedi endosocietari* (cfr., in tal senso, **Cassazione, n. 9252/1997**), ovvero, come è stato espressamente riconosciuto dalla **riforma del 2003**, **promuovere direttamente il controllo giudiziario** sulla gestione se si ha il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto **gravi irregolarità**".

Sebbene, quindi, il sindaco **non sia chiamato a rispondere automaticamente** per ogni fatto dannoso aziendale, ai fini dell'**esonero dalla sua responsabilità** si rende necessario che lo stesso **abbia esercitato tutti i poteri istruttori e impeditivi che la legge gli affida**.

D'altra parte, come già rilevato dalla **Suprema Corte**, anche la semplice **minaccia** di ricorrere ad un'autorità esterna può costituire un **deterrente**, sotto il **profilo psicologico**, al perseguimento

di attività antidoverose (cfr. Cassazione, n. 31204/2017; Cassazione n. 18770/2019).

La **diligenza** richiesta è quella correlata alla **natura dell'attività esercitata**, da valutarsi anche in rapporto alle **specifiche caratteristiche dell'attività dell'impresa** e dell'**oggetto sociale** (cfr. Cassazione, n. 2538/2005).